

Fano, lì 20.01.2022

A tutte le Aziende interessate  
loro sedi

**Circolare n. 6/2022**

**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022 (N. 234 DEL 30/12/2021).**

Di seguito le principali novità in materia di lavoro presenti nella **Legge di Bilancio 2022** entrate **in vigore il 1° gennaio 2022**, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

## **TASSAZIONE REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EFFETTI SULLE BUSTA PAGA DAL 2022)**

### **1. MODIFICA ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO**

Da gennaio 2022 sono state effettuate dal legislatore delle modifiche alle aliquote e scaglioni di reddito relativi alla tassazione delle persone fisiche:

- scaglioni di reddito ridotti da 5 a 4;
- ridotta l'aliquota dal 27% al 25% per il secondo scaglione (oltre € 15.000 fino a € 28.000);
- ridotta l'aliquota dal 38% al 35% per il terzo scaglione, per i redditi fino a € 50.000 (in precedenza fino a € 55.000);
- eliminata l'aliquota del 41% sostituita da quella del 43% per i redditi superiori a € 50.000.

Nuova tabella per applicazione tassazione dal 2022

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota IRPEF</b>
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

### **2. DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (altre detrazioni)**

Sempre da gennaio 2022 il legislatore rimodula le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto.

In riferimento ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati:

- la prima soglia di reddito a cui si applica la detrazione di € 1.880 passa da € 8.000 a € 15.000;
- viene previsto un consistente aumento dell'importo teorico della detrazione per i redditi compresi tra € 15.000 a € 50.000;
- il limite massimo reddituale per beneficiare delle altre detrazioni scende da € 55.000 a € 50.000;
- per i redditi compresi tra € 25.000 e € 35.000 viene riconosciuto un aumento della detrazione di € 65.

### **3. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (figli under 21)**

Le detrazioni per i figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio 2022 rimangono in essere con gli stessi valori del 2021 mentre vengono abrogate dal 1° marzo 2022 in quanto ricomprese nell'assegno unico e universale (AUU) vedi Ns Circolare n. 5/2022.

#### **4. ULTERIORE DETRAZIONE (per redditi da 28.000 a 40.000)**

L'ulteriore detrazione con effetto dal periodo d'imposta 2022 è soppressa.

#### **5. TRATTAMENTO INTEGRATIVO**

Il Trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) di € 1.200 viene confermato per il periodo di imposta 2022:

- ai titolari di reddito complessivo non superiore a € 15.000 e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
- se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 28.000 ma solamente se si verifica una specifica condizione ovvero la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e detrazioni per oneri risultanti di ammontare superiore all'imposta lorda. In questa ipotesi il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1.200 determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda.

### **RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (EFFETTI SULLA BUSTA PAGA DAL 2022)**

#### **6. RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE**

Per il solo anno 2022 (gennaio-dicembre), è ridotta l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) di 0,8 punti percentuali, con retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a € 2.692.

#### **7. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATRICI MADRI**

Per il 2022 viene previsto un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità per un periodo massimo di un anno (a partire dalla predetta data di rientro).

### **NUOVE ASSUNZIONI AGEVOLATE**

#### **8. ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI**

Le aziende che assumono a tempo indeterminato, nell'anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali (presso la struttura per la crisi d'impresa), hanno la possibilità di usufruire di un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del Datore di lavoro per un periodo di 36 mesi. Il periodo è di 48 mesi se l'assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

**N.B. Si attende Circolare Inps per l'effettiva applicazione.**

#### **9. ASSUNZIONE BENEFICIARI DEL Rdc**

L'incentivo all'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza viene riconosciuto ai Datori di Lavoro anche in caso di assunzione a tempo determinato e a tempo parziale.

Si tratta nello specifico di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali entro i limiti dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. (ES. reddito di cittadinanza 600 euro / rimosse 15 mensilità / contributi dovuti nel mese 400 euro = esonero 400 euro per 5 mensilità).

#### **10. APPRENDISTATO DUALE (apprendistato primo livello)**

I contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nel corso del 2022 da aziende che impiegano fino a 9 addetti, beneficiano di uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto.

## **11. INCENTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

La Legge di Bilancio introduce una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi con la finalità di sostenere le transizioni occupazionali.

I Datori di Lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento, possono ottenere un incentivo mensile pari al 50% dell'ammontare dell'integrazione salariale autorizzata che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (massimo 12 mesi).

Nella norma sono presenti alcuni limiti ostativi al riconoscimento dell'incentivo o di revoca e recupero riconducibili principalmente all'effettuazione di licenziamenti prima e dopo l'assunzione del lavoratore.

Inoltre è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea nell'ambito del Temporary Framework approvato per l'emergenza covid-19 (importo non superiore a € 2.300.000).

**N.B. Si attende Circolare Inps per l'effettiva applicazione.**

## **12. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON BENEFICIARI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Dal 1° gennaio 2022 ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, i Datori di Lavoro potranno assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale. Non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato.

## **MISURE PENSIONISTICHE**

### **13. QUOTA 102**

In continuità con il triennio 2019-2021 in cui il legislatore aveva introdotto la cd. "Quota 100" con la quale i lavoratori conseguivano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la Legge di bilancio prevede per il 2022 la "Quota 102": accesso con 64 anni di età e 38 anni di contributi.

La pensione Quota 102 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

### **14. APE SOCIALE**

Misura prorogata fino al 31 dicembre 2022.

### **15. OPZIONE DONNA**

Per accedere alla pensione anticipata, esercitando l'opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

## **ALTRE MISURE**

### **16. CONGEDO DI PATERNITÀ' OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO**

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene reso strutturale. Dal 2021 il padre lavoratore ha diritto a:

- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni (anche non continuativi);
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria a lei spettante.

Queste giornate di congedo possono essere utilizzate nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o dell'entrata in Italia del minore.

### **17. LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI**

Dal 1° gennaio 2022 viene elevato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante Mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti destinatari di conto fiscale.

## **18. TIROCINIO**

Si prevede entro 180 giorni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, un accordo tra Governo e Regioni per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini. Pertanto nei prossimi mesi potrebbero esserci delle novità sulla disciplina ed instaurazione dei tirocini da parte delle aziende.

## **19. NASPI**

In materia di Naspi sono state previste alcune modifiche:

- per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 per accedere alla Napsi non trova più applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (rimane fermo il requisito delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti);
- sempre dal 1° gennaio 2022 l'indennità Naspi è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (non più dal quarto mese), per gli over 55 dall'ottavo mese.

## **20. DIS-COLL**

Dal 1° gennaio 2022 sono previste alcune novità che incidono sulla durata della prestazione e la riduzione dell'indennità.

Per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, viene previsto un aumento della relativa aliquota contributiva dall'0,51% all'1,31% (aliquota totale 35,03% di cui a carico collaboratore 11,68%).

## **21. SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOCIETA' E FEDERAZIONI SPORTIVE**

Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, viene prevista la sospensione dei termini relativi:

- ai versamenti di ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di uguale importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi mentre il versamento relativi a dicembre 2022 dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di detto mese.

## **RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

La Legge di bilancio si occupa anche di ammortizzatori sociali prevedendo una riforma del sistema attraverso la modifica del D.Lgs n. 148/2015.

L'intenzione del legislatore è quella di ampliare la rete di tutela dei lavoratori in costanza di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda attraverso una estensione dei Fondi di solidarietà con ridefinizione delle aliquote di contribuzione.

Su tale tema verrà elaborata una Circolare monotematica da parte del Ns. Studio.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato*